

N. R.G. [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI**

Seconda CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sofia Anfossi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Grattagliano,
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monopoli alla P.zza S. Antonio n. 24,

Attori

E

[REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal
prof. [REDACTED]

Convenuto

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dal prof. [REDACTED]

Convenuta

Conclusioni delle parti

Oggetto: risarcimento danni

Conclusioni: come da verbale d'udienza del 14.04.2021

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori esponevano di essere proprietari di un fondo ubicato in [REDACTED] alla c. [REDACTED] al confine del quale [REDACTED] aveva posto in essere nel 2004 lavori per il rifacimento della linea Bari-Lecce; che ad opera prima della [REDACTED] e quindi [REDACTED] venivano realizzati la strada ferrata che costeggia il fondo dei germani [REDACTED] ed un canale di raccolta delle acque parallelo alla ferrovia stessa, attraversato a sua volta da un cunicolo che percorreva trasversalmente e per un breve tratto la strada ferrata sino a sfociare nella proprietà [REDACTED]»; che la presenza di questo cunicolo creava un passaggio «preferenziale» per le acque piovane, le quali si riversano dal torrente Giordano-Santa Cecilia nell'indicato cunicolo e, quindi, nella proprietà degli attori, per le ragioni individuate dal c.t.p. di parte attrice, ing. [REDACTED] nell'elaborato peritale predisposto il 16.10.2006; che, infatti, a seguito dei lavori eseguiti dalla Italferr s.p.a. la proprietà Secundo aveva subito periodici allagamenti, con conseguente impossibilità di utilizzare il fondo; che con ricorso depositato il 21.3.2007, gli odierni attori ricorrevano al Presidente del Tribunale di Bari affinché disponesse accertamento tecnico preventivo sul terreno in questione; che il consulente designato accertava la sussistenza del nesso causale tra i lavori eseguiti dalla Italferr s.p.a. «senza che questa tenesse in alcun conto i criteri tecnici idonei a prevenire danni a terzi» e il danno; che la Italferr s.p.a. era, quindi, «il soggetto tenuto al ripristino dello status quo ante, ai sensi dell'art. 2058 c.c., nella specie al ripristino delle naturali pendenze dei luoghi, o comunque alla realizzazione degli adempimenti tecnici idonei ad evitare i descritti fenomeni di deflusso delle acque nella [REDACTED] avendo determinato l'inutilizzabilità del fondo, poiché soggetto alla possibilità di nuovi allagamenti e dunque inidoneo ad ospitare colture e pertanto ad essere adibito all'uso ordinario»; che la «modifica della conformazione naturale dei luoghi e del naturale scolo delle acque» realizzata dalla [REDACTED] rientrava tra le «attività pericolose» di cui all'art. 2050 c.c.; che, in ogni caso, la responsabilità della società convenuta nella causazione dei danni alla proprietà [REDACTED] derivava agli effetti dell'art. 2043 c.c. dal momento che il danno non avrebbe avuto luogo qualora i lavori di ristrutturazione fossero stati eseguiti a regola d'arte e comunque con la dovuta diligenza»; che la situazione venutasi a creare aveva causato danni «consistenti tanto nella distruzione delle colture e nell'asportazione del terreno che nell'impossibilità continuata di godere del proprio fondo, con conseguente limitazione del godimento della proprietà».

Concludevano, pertanto, chiedendo, previo accertamento che i lavori della [REDACTED] avevano determinato una alterazione dello stato dei luoghi che determinava in caso di precipitazioni

copiose l'allagamento della loro proprietà, la condanna di Italferr spa al ripristino dello stato dei luoghi o la realizzazione delle opere ferroviarie a regola d'arte, nonché al pagamento della somma di € 5500,00.

Con la comparsa di costituzione la [REDACTED] [REDACTED] eccepiva, tra l'altro, il difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto controverso atteso che, come risultante dal progetto esecutivo relativo all'appalto dei lavori di sistemazione a P.R.G. delle stazioni della tratta Mola – Fasano della linea ferroviaria Bari–Lecce non rivestiva né la qualità di committente nell'esecuzione delle opere in questione, né tanto meno quella di appaltatore avendo, infatti, agito - in forza di procura - in nome e per conto della [REDACTED] quale mandataria con rappresentanza ai sensi dell'art. 1704 c.c., e non già in nome proprio.

All'udienza del 15.1.2011 la causa veniva rinviata all'udienza del 27.10.2011, al fine di consentire agli attori di chiamare in causa la [REDACTED]

Con atto del 06.10.2011 si costituiva [REDACTED] insistendo per l'infondatezza della prospettazione attorea deducendo che: gli interventi di raddoppio della sede ferroviaria in corrispondenza della [REDACTED] avevano interessato solo il lato monte; che non era stata modificata la regimazione idraulica; che l'unica modifica allo stato dei luoghi era quella provocata dai medesimi proprietari nel corso degli anni che con successivi interventi avevano precluso lo scolo naturale delle acque superficiali dal tombino esistente al KM 693+144 sino al canale principale costituito dal torrente Giordano; che la ctu in sede di atp aveva dato atto che la non adeguata manutenzione del fosso di scolo naturale delle acque determinava nei momenti di piena un ristagno delle acque piovane provenienti dal tombino idraulico che sottopassava la linea ferroviaria. Insisteva, quindi, per il rigetto della domanda.

Espletata consulenza tecnica, la causa veniva di seguito rinviata all'udienza del 14.04.2021, nella quale, precisate le conclusioni, veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta da [REDACTED] e [REDACTED] è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Oggetto della domanda attorea è l'accertamento della responsabilità di [REDACTED] spa nella determinazione dei danni che si sono verificati all'interno della proprietà degli attori sita in [REDACTED] all c.da [REDACTED] A indicata catastalmente al foglio [REDACTED] particella [REDACTED] nell'anno 2004 a seguito del rifacimento della tratta Bari –Lecce.

Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione della [REDACTED] risultando dagli atti che quest'ultima aveva agito - in forza di procura - in nome e per conto della [REDACTED] [REDACTED] quale mandataria con rappresentanza ai sensi dell'art. 1704 c.c., e non già in nome proprio.

Più in particolare, sostengono gli attori che a seguito di lavori eseguiti nell'anno 2004 da [REDACTED] [REDACTED] sarebbero derivati periodici allagamenti nella loro proprietà.

Vanno esaminate, ai fini della individuazione delle responsabilità, le risultanze della consulenza tecnica disposta in sede istruttoria (06.09.2013).

Il consulente tecnico si è espresso come segue *"...Le acque superficiali non defluiscono nel loro corso storico e naturale con il concreto rischio che si verifichino nuovamente fenomeni di allagamento. La presenza della fossa originatasi nella proprietà S[REDACTED] in prossimità del tombino idraulico a seguito di fenomeni erosivi che ha lasciato in loco materiale roccioso grossolano ...avvallo l'ipotesi che nella proprietà arrivi, in particolari condizioni metereologiche un elevato quantitativo di acqua che si disperde nella proprietà piuttosto che defluire secondo lo storico decorso dell'acqua".* Passando ad analizzare le cause il consulente afferma che *"Prima dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria e quindi della realizzazione del canale di drenaggio suddescritto parallelo alla sede ferroviaria, l'acqua che defluiva nel torrente nei momenti di piena non riusciva ad andare in direzione nord e quindi a raggiungere la proprietà dei Secundo per la presenza di un argine artificiale..."* *"Tale argine artificiale ... è stato in parte eliminato per poter realizzare sia i lavori di raddoppio della linea ferroviaria che quelli relativi al canale di drenaggio. Un'altra causa che impedisce il normale deflusso delle acque è la presenza di detriti e materiale di riporto all'interno del succitato canale di drenaggio."* Altre cause vengono ravvisate *"nella presenza di materiale da riporto accumulato negli anni nella proprietà [REDACTED] in prossimità dell'uscita del succitato tombino idraulico; infine la piazzola in cemento antistante il garage posta trasversalmente al letto naturale di deflusso delle acque contribuisce a sbarrare il deflusso superficiale delle acque"*

Con riguardo ai rimedi esperibili dice il ctu alla pag. 13 della relazione citata che *"per evitare che arrivi un enorme quantitativo di acqua all'interno della proprietà [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] condizioni metereologiche avverse occorre ripristinare la situazione dei luoghi originaria ossia quella precedente ai lavori di raddoppio della linea ferroviaria evitando che l'acqua dal torrente "Giordano- S. Cecilia" entri nel canale di drenaggio o di sgrondo lo percorra in direzione nord sino a fuoriuscire nella proprietà [REDACTED] dopo aver percorso il tombino idraulico".* Quali rimedi il consulente indica principalmente: *"la chiusura del canale di drenaggio e di sgrondo in corrispondenza del torrente succitato avendo cura di lasciare aperta una piccola caditoia alla base in modo da far defluire l'acqua eventualmente accumulatasi all'interno del canale di sgrondo; pulizia periodica dei canali di drenaggio sia nella parte interna di questi ultimi sia lungo le sponde al fine di impedire al terreno e ai detriti circostanti di sovrastare gli argini quindi di cadere all'interno dei succitati canali sotto l'azione della pioggia battente".*

Alle analitiche e puntuali conclusioni del ctu, in quanto scevre da errori logici e metodologici, il giudicante ritiene di aderire.

Premesso quanto innanzi in ordine alla effettuazione dei lavori, al nesso eziologico tra gli stessi e i danni lamentati e ai lavori di ripristino, devono ora analizzarsi i profili di responsabilità dei soggetti coinvolti nella vicenda.

A tal fine appare opportuno richiamare gli approdi giurisprudenziali in materia di svolgimento di attività pericolose.

Innanzitutto secondo la Giurisprudenza è la stessa attività edilizia che deve essere considerata attività pericolosa, quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimenti o di spostamento di masse terrose ed interessanti vaste aree (Cass. 07/10300, Cass.03/1954). Sempre secondo il richiamato orientamento il proprietario che faccia eseguire sul suo fondo un'attività pericolosa di scavo risponde dei danni cagionati a terzi essendo in particolare obbligato ad attuare una idonea sorveglianza ed ingerenza affinché l'attività sia eseguita a regola d'arte ed in guisa da non arrecare danni a terzi (a meno che questa non sia svolta a sua insaputa e fuori dalla sua sfera di sorveglianza).

Tali principi trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il proprietario del fondo abbia stipulato un contratto di appalto con terzi per l'esecuzione di detta attività, posto che egli, per il divieto di eseguire lavori sul suo fondo, che cagionino danni al vicino, è tenuto a rispondere direttamente, unitamente ai suoi ausiliari e collaboratori, del danno derivato alla proprietà aliena, e ciò indipendentemente dal suo diritto di agire in rivalsa nei confronti dell'appaltatore. (V 1114/86, mass n 444617); (V 3822/81, mass n 414454); (V 1154/80, mass n 404644); (V 6119/78, mass n 395946); (V 835/66, mass n 321670).

Al riguardo una pressochè consolidata giurisprudenza della Corte Suprema, in tema di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, a norma dell'art. 2050 c.c, distingue da un lato quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, dall'altro anche le diverse attività che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza (Cass. 7 maggio 2007, n. 10300; Cass. 10 febbraio 2003, n. 1954 e Cass. 12 dicembre 1988, n. 6739).

Ed ancora sul punto la Cassazione afferma operare il principio generale per cui "il proprietario che fa eseguire nel suo fondo lavori edilizi è tenuto a rispondere direttamente del danno che da tali lavori sia derivato ad una costruzione finitima, indipendentemente dal fatto che i lavori siano invece dati in appalto; la responsabilità, in questo secondo caso, gravando sul proprietario in quanto committente, e l'esistenza del rapporto di appalto potendo valere per consentirgli una eventuale rivalsa nei confronti dell'appaltatore inadempiente o in colpa, o se del caso a far sorgere una responsabilità dell'appaltatore verso il terzo danneggiato, che potrà aggiungersi a quella del proprietario, ma non sostituirla o eliminarla (Cass. 12.6.81, n.3822) Principi analoghi

trovansi affermati in Cass. 1.9.82, n.4778; 15.2.80, n.1154; 6.12.78, n.6119;18.12.78, n. 6058; 19.4.74 n. 1091; 11.5.67, n.976).”

In termini giuridici, pertanto, non può esservi dubbio alcuno sul nesso di causalità tra i lavori effettuati dalla [REDACTED] e l'afflusso di ingenti quantitativi di acqua nella proprietà [REDACTED]. E' da escludere, per altro, che l'evento rappresentasse un fatto del tutto imprevedibile e, dunque, un caso fortuito, sì da interrompere il nesso di causalità con la condotta. Invero qualsiasi intervento edilizio, in quanto attività pericolosa, come già detto, presuppone una accurata indagine sul preesistente. L'attività edilizia posta in essere dalla [REDACTED] è, per quanto detto, in rapporto causale diretto con il fatto lesivo. Non è dubbia, pertanto, la responsabilità della convenuta chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 2050 cc attesa la pericolosità della attività edilizia.

Pertanto alla luce di tali considerazioni ed in ragione della tipologia delle attività edilizie svolte nel caso di specie e del loro certo nesso eziologico con i danni lamentati dagli attori, ritiene questo Giudicante che parte convenuta debba eseguire le opere indicate nelle lettere A) e B) di pag. 13 della citata consulenza tecnica.

Deve rigettarsi l'ulteriore domanda avanzata dagli attori di risarcimento dei danni consistenti nella distruzione delle colture e, in generale, derivanti dalla impossibilità di godere del proprio fondo non avendo gli attori né provato né offerto di provare le utilità che derivavano dalla coltivazione o dall'utilizzo dei beni medesimi prima della alterazione dello stato dei luoghi.

Deve, altresì, essere rigettata la domanda nei confronti di [REDACTED]

Dall'esito del giudizio consegue che [REDACTED] spa va condannata alla rifusione delle spese di lite liquidate come in dispositivo, ivi comprese quelle di CTU, liquidate in corso di causa e alle spese per la procedura di ATP

Compensa le spese tra l'attore e [REDACTED], attesa la difficoltà nella individuazione del titolare delle opere eseguite.

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e di [REDACTED] così provvede:

- a) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dagli attori nei confronti della [REDACTED] e, per l'effetto, condanna la stessa ad effettuare i lavori come indicati alle lettere A) e b) della pagina 13 della consulenza depositata in data 06.09.2013;
- b) rigetta la domanda nei confronti di [REDACTED]
- c) compensa le spese tra l'attore e [REDACTED]
- d) Condanna la [REDACTED] a rifondere agli attori le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 7602,00 di cui € 348,00 per spese, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali come per legge;

- e) Pone definitivamente a carico della convenuta [REDACTED] le spese di CTU liquidate in corso di causa, nonché le spese di ATP come già liquidate.

Bari, 24 novembre 2021

Il Giudice
Sofia ANFOSSI